

REGOLAMENTO (CE) N. 1961/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹),

visto il regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione, del 21 maggio 1997, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina (²), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione (³), modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 (⁴), l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 903/97 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6 ottobre 1997 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di ottobre 1997; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 ottobre 1997 e anteriormente al 7 novembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione l'8 ottobre 1997, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 6 ottobre 1997 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,07923 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 ottobre 1997 e anteriormente al 7 novembre 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(²) GU L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.

(³) GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

(⁴) GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.